

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

## 1. SCOPO

KIKO S.p.A. è una società italiana che offre una linea di *make up* professionale e trattamenti viso e corpo d'avanguardia. Tali prodotti sono commercializzati attraverso diversi canali di vendita, sia in Italia che nei principali mercati internazionali.

Tale documento ha valenza generale e riveste particolare rilevanza per tutti coloro che intrattengono rapporti con la società, in quanto contiene le linee guida per i comportamenti da adottare quotidianamente nella conduzione dell'attività.

KIKO S.p.A. e le sue controllate (di seguito il "Gruppo" o "KIKO"), svolgono le loro attività commerciali in molti paesi in tutto il mondo e, insieme al proprio personale, devono rispettare la legge degli stati in cui operano (comprese le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali).

KIKO, in conformità con il Codice Etico adottato dalla Società, si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi etici del Gruppo e delle leggi locali applicabili. Inoltre, KIKO ha adottato un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo in conformità al D.lgs. italiano 231/2001 (il "Modello").

Scopo del presente documento ("Linee Guida") è quello di fornire un quadro sistematico di riferimento per tutte le società controllate del Gruppo, le quali dovranno adottare e attuare tutti gli standard di controllo definiti da KIKO S.p.A.

## 2. COMPANIES AND SCOPE

KIKO Global Policy: tutte le società controllate, direttamente o indirettamente da KIKO S.p.A..

## 3. PROCESS AND RESPONSIBILITIES

### 3.1. FRAMEWORK GIURIDICO

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 fornisce un quadro normativo per la responsabilità delle imprese, prevedendo altresì le relative misure sanzionatorie, tra le quali, sanzioni, sospensione dell'esercizio delle attività aziendali, confisca in relazione a taluni reati previsti dalla normativa, commessi o tentati, da funzionari, dirigenti o loro subordinati, nonché da terzi (fornitori, partner, consulenti, etc.) nel suo interesse o a suo vantaggio.

Pertanto, l'azienda stessa può essere soggetta, direttamente e in modo indipendente, a sanzioni in relazione ai reati commessi da tali soggetti a meno che non abbiano agito esclusivamente a proprio vantaggio o nell'interesse di terze parti e non in quello dell'azienda stessa.

### 3.2. FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS 231/2001 RILEVANTI

Si riportano di seguito le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e valutate come rilevanti in considerazione delle attività sensibili svolte da KIKO:

- corruzione (tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione);
- delitti informatici;
- delitti in materia di criminalità organizzata e transnazionali;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- violazioni in materia di industria e commercio;
- reati societari richiamati dall'articolo;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- reati di abuso di mercato;
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali richiamati;
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati tributari.

I dipendenti di KIKO coinvolti nelle aree di rischio ricollegabili alle fattispecie di reato sopra elencate devono rispettare le seguenti norme generali di controllo:

- *Trasparenza:* ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- *Separazione delle funzioni/poteri:* nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- *Adeguatezza delle norme interne:* l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta e il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- *Tracciabilità/Documentabilità:* ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo, deve essere documentata e la relativa documentazione deve essere adeguatamente archiviata o comunque facilmente rinvenibile.

### 3.3. PRINCIPI DI CONDOTTA

Le Linee Guida definiscono i principi di comportamento e i presidi di controllo comuni da adottare nell'ambito delle attività.

I soggetti apicali, o coloro che sono incaricati di specifiche funzioni, devono verificare l'attuazione degli standard di comportamento, così come descritti nel presente documento.

Se non diversamente previsto dalle normative locali, i dipendenti di KIKO devono attenersi, quindi, oltre che al Codice Etico, ai principi di comportamento che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono descritti di seguito:

- REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- accordare o corrispondere somme di denaro o altre utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essi assimilati delle Comunità Europee e degli Stati esteri o ancora in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- assecondare, al fine di ottenere un interesse o un vantaggio, le pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio volte a farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (i.e. assunzione, stage, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

- DELITTI INFORMATICI E TRASFERIMENTO ILLECITO DI DATI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti informatici e trasferimento illecito di dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

- DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Al fine di prevenire la commissione di Delitti in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali, KIKO adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi e aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo.

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNO DI RICONOSCIMENTO.

Per prevenire la commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segno di riconoscimento, ai destinatari del presente documento, è fatto divieto in particolare di:

- introdurre nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate;
- spendere, acquistare, cambiare, depositare (ad esempio, presso un istituto di credito), dare/prendere in comodato, ricevere in pegno monete contraffatte o alterate, nonché agire quale intermediario in taluno di questi o altri negozi;
- spendere o mettere in qualunque altro modo in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

- VIOLAZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria e il commercio, è fatto altresì obbligo ai destinatari del presente documento di:

- verificare la conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso;
- verificare il rispetto, l'applicazione e la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dalla legge relativi alla particolare tipologia di merce prodotta e commercializzata;
- esimersi dal compiere atti di violenza sulle cose o usare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio di società concorrenti di KIKO;
- esimersi dal compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di KIKO;
- non applicare prezzi (inclusi eventuali sconti) inferiori ai costi incrementali medi di lungo periodo;
- non subordinare la vendita di taluni prodotti all'acquisto da parte del cliente anche di altri prodotti vendibili separatamente;
- evitare discriminazioni non obiettivamente giustificabili tra clienti (è, quindi, opportuno verificare sempre che la concessione a determinati clienti di sconti o condizioni commerciali più favorevoli rispetto ad altri clienti sia giustificata da risparmi di costo o guadagni di efficienza e fondata su criteri oggettivi e trasparenti);
- non rifiutarsi di fornire prodotti ai clienti (attuali o potenziali) che ne facciano richiesta salvo il caso in cui il rifiuto sia giustificato da obiettivi interessi commerciali (es: quando l'ordinativo è effettuato da un cliente che non paga o non offre adeguate garanzie di pagamento o di rispettare i propri obblighi contrattuali).

- REATI SOCIETARI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari, i destinatari del presente documento sono tenuti a:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di KIKO;
- comunicare dati e informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di KIKO;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di KIKO.

- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale, i destinatari del presente documento sono tenuti a:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti;
- corrispondere retribuzioni in linea rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato e conformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- non fare ricorso al lavoro forzato e a minori in età non lavorativa;
- rispettare le normative di legge locali relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- utilizzare metodi di sorveglianza e assegnazione di situazioni alloggiative dignitose.

- REATI DI ABUSO DI MERCATO

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di Abuso di Mercato, è fatto divieto ai destinatari del presente documento, in particolare di:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività lavorativa;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari in emissione da parte di soggetti assistiti, o concernenti soggetti quotati e/o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la riservatezza sulle stesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- discutere di informazioni privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- OMIDICIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Le norme di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche locali.

Il presente documento prevede l'espresso divieto, per tutti i destinatari dello stesso e del Modello adottato da KIKO di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la salute e la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente evolversi come tali;

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dalle normative locali;
- svolgere attività di lavoro e adoperare strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative.
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio è fatto obbligo in particolare di:

- rispettare tutti i regolamenti e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali KIKO ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da *best practices*, regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale;
- nei rapporti con i terzi, dovrà porsi, in particolare, attenzione alla:
  - tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione professionale);
  - ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);
  - coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura e all'ammontare dell'operazione).

È, inoltre, fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita. In particolare, è consentito pagare o ricevere denaro solo a fronte di prestazioni effettivamente ricevute o effettuate.

- VIOLAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi di fattispecie che potrebbero far insorgere la responsabilità di KIKO per la violazione di norme in materia di diritto d'autore, è fatto divieto ai destinatari del presente documento, in particolare di:

- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno - o parti di esse - protette dal diritto d'autore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività della Società (es. erogazione di servizi professionali, attività di formazione, gestione dell'infrastruttura informatica) materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore.

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

- REATI AMBIENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali, KIKO provvede a

- definire le figure aziendali responsabili del rispetto e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dell'ambiente;
- definire le modalità per individuare, diffondere, attuare e aggiornare le prescrizioni legali e di altro tipo in materia ambientale, applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi;
- comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è fatto divieto in particolare di:

- assumere presso KIKO lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge locale, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- occupare presso KIKO lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

È fatto, altresì, obbligo di effettuare, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso KIKO (es. pulizie, etc.), controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolano i rapporti con gli stessi.

- REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di Razzismo e Xenofobia, i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato;
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti.

- REATI TRIBUTARI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati, i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Date: 31/03/2020 | Global Policy  |  |
|                  | Linee Guida Internazionali -<br>Modello Ex D.lgs. 231/2001 |  |

- astenersi dall'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte (dirette e indirette), elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- astenersi dall'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte (dirette e indirette), elementi passivi fittizi, legati al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi artificiosi;
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- assicurare la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti.

### 3.4. FLUSSI INFORMATIVI

I destinatari del presente documento sono tenuti a segnalare alla *Corporate* e alla funzione *Global Audit* le notizie relative alla violazione delle Linee Guida Internazionali o di pratiche non in linea con le Procedure emanate da KIKO nonché di norme di comportamento previste dal Codice Etico.

### 3.5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

Tutto il personale di KIKO deve ispirarsi e attenersi alle disposizioni del presente documento. L'osservanza della Linee Guida Internazionali e del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale degli obblighi per i dipendenti e per ogni altro rapporto comunque regolato *ex lege* o contrattualmente.

KIKO, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del presente documento e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e contrattuale

## 4. DEFINITION

---

None.

## 5. VERSION

---

| Vers. | Descrizione | Autore       | Revisione | Approvazione                              | Data       |
|-------|-------------|--------------|-----------|---|------------|
| 0     | Original    | Global Audit | CEO       | Consiglio di Amministrazione di KIKO SPA. | 31/03/2020 |